

REGOLAMENTO (CE) N. 1668/95 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1995

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1913/92 e (CEE) n. 2255/92 recanti modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le Azzorre e Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che in applicazione del regolamento (CEE) n. 1600/92, occorre stabilire, per il settore delle carni bovine e per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996, i quantitativi dei bilanci di approvvigionamento specifico delle Azzorre e Madera, sia in carni bovine e in animali maschi da ingrasso, sia in riproduttori di razza pura;

considerando che i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di tali prodotti sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1913/92⁽³⁾ e (CEE) n. 2255/92 della Commissione⁽⁴⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 798/95⁽⁵⁾, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995; che per continuare a soddisfare il fabbisogno di queste regioni ultraperiferiche in prodotti del settore delle carni bovine occorre fissare i quantitativi suddetti per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996;

considerando che è necessario introdurre le modifiche tecniche conseguenti all'applicazione, a decorrere dal 1° luglio 1995, del nuovo regime d'importazione in virtù degli accordi conclusi nel quadro dell'Uruguay Round;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1600/92 il regime di approvvigionamento è applicabile a decorrere dal 1° luglio; che occorre quindi prevedere l'applicazione immediata delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1913/92 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
⁽³⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 35.
⁽⁴⁾ GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 37.
⁽⁵⁾ GU n. L 80 dell'8. 4. 1995, pag. 21.

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, sono stabiliti nell'allegato I i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento in prodotti del settore delle carni bovine per Madera che beneficiano dell'esonero dal dazio doganale per le importazioni in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario. »

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

3) L'allegato III è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2255/92 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1

In applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1600/92, nell'allegato I è fissato il numero di bovini vivi maschi, destinati all'ingrasso e al consumo a Madera, che possono beneficiare dell'esonero dai dazi doganali all'importazione o dell'aiuto comunitario. »

2) All'articolo 2:

a) al paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

« b) alla costituzione, da parte dell'importazione, di una cauzione di importo pari al dazio doganale applicabile il giorno dell'importazione; »;

b) al paragrafo 3, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Gli importi non svincolati sono incamerati a titolo di dazio doganale. »

3) L'allegato I è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

*ALLEGATO I** *ALLEGATO I***Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per Madera per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996***(in tonnellate)*

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	3 000
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	3 000 *

*ALLEGATO II** *ALLEGATO I***Bilancio di approvvigionamento di animali maschi da ingrasso della specie bovina per Madera, per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996**

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali (per capo)
ex 0102 90	Animali da ingrasso della specie bovina	1 600 *

*ALLEGATO III** *ALLEGATO III***PRIMA PARTE****Fornitura alle Azzorre di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996**

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ecu/capo)
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (*)	1 150	603,8

SECONDA PARTE**Fornitura a Madera di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996**

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ecu/capo)
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (*)	200	784,9

(*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti. *